

STORIA DEL DIRITTO CANONICO IN EPOCA MODERNA: PROBLEMI E PROSPETTIVE¹

Cercherò di svolgere il tema che mi è stato assegnato su tre livelli: 1. la ricerca delle cause remote e recenti dei problemi attuali; 2. uno sguardo sulla situazione degli studi nella prospettiva delle scienze teologiche e delle scienze storiche e sociali; 3. la formulazione di alcune proposte per migliorare lo stato della disciplina.

Uno sguardo sul presente

La situazione attuale delle scienze teologiche è caratterizzata da un atteggiamento di distacco, talvolta anche di diffidenza o di conflitto di principio a) tra teologi e canonisti nonché tra canonisti e teologi; b) tra canonisti e storici del diritto canonico; c) tra storici della Chiesa e storici del diritto canonico.

1. L'eredità del passato

Ci dobbiamo domandare come e perché è mancata la comunicazione tra studiosi che, in linea di principi, dovrebbero essere tra loro solidali e aperti alla collaborazione. La storia, che ha creato questi problemi, è l'unica risorsa in grado di chiarirli e altresì lo strumento adatto per impostare una soluzione adeguata. Si possono individuare

¹ Si tratta della relazione presentata, in forma schematica, all'Incontro internazionale di docenti di storia delle fonti del Diritto Canonico presso la Facoltà «S. Pio X» di Venezia, per iniziativa del rettore dello *Studium Generale Marcianum*, Mons. Brian E. Ferme, nei giorni 11-12 aprile 2012.

tre fattori decisivi che hanno trasformato il posto e la funzione della storia del diritto canonico nel sapere teologico durante il Novecento: 1) la codificazione canonica; 2) la separazione metodologica tra storia e diritto canonico; 3) la reazione antiggiuridica dopo il Vaticano II.

1.1 *Il passaggio dal Corpus al Codex iuris canonici*

Accanto al prestigio dell'opera e ai grandi vantaggi pratici per la vita della Chiesa, la codificazione del diritto canonico nel 1917 ha prodotto, per come è stata impostata ma soprattutto per come è stata applicata, larghi effetti negativi:

a) una frattura tra presente e passato del diritto della Chiesa, nonostante l'introduzione di alcuni correttivi nell'opera di codificazione (can. 6);

b) un cambio di «paradigma» del diritto canonico: dal modello casistico-giurisprudenziale al modello sistematico-deduttivo.

Questa maxi-trasformazione ha indotto, a sua volta, una serie di endo-trasformazioni nella concezione e nella prassi canonistica:

b') autoreferenzialità del diritto canonico rispetto alle altre scienze teologiche (da un rapporto di osmosi si è passati ad un predominio: la *praestantia Codicis* ha invaso le altre discipline che sono state riformulate *ad normam Codicis*: si pensi alla teologia morale e alla liturgia);

b'') isolamento del diritto canonico dalle situazioni reali: concepito non più come regola per decidere i casi concreti bensì come fattispecie da inquadrare in una norma generale da cui ricavare la soluzione del problema mediante un sillogismo deduttivo, il diritto canonico si è talvolta trasformato in astrattismo giuridico;

b''') irrigidimento normativo e perdita di elasticità del diritto canonico: eliminazione o ridimensionamento degli istituti tipici del diritto canonico (*aequitas*, *dispensatio*, *tolerari potest*, *privilegium*, *remonstratio*, ecc.) che vengono «positivizzati» nel Codice o implicitamente segregati nella *traditio canonica*;

Ovviamente queste alterazioni hanno molteplici cause e sono il prodotto finale di un lungo processo di *razionalizzazione* della scienza canonistica cominciato dall'umanesimo giuridico (G.P. Lancellotti) e conclusosi col Codice del 1917, passando attraverso l'accentramento della Chiesa sancito dal concilio Vaticano I e perfezionatosi con la riforma della Curia di Pio X².

1.2 *La separazione tra storia e diritto canonico*

Nel 1905 lo storico svizzero del diritto Ulrich Stutz, in una nota prolusione accademica, introdusse una importante novità metodologica³. Allo scopo di garantire l'autonomia della scienza storica dal diritto canonico vigente, egli credette opportuno separare in modo netto le due realtà o ambiti. Le conseguenze di questa scelta, in apparenza avanzata, erano però viziate da un pregiudizio pesante, che non fu compreso dagli storici e che finì per essere impiegato a tutto vantaggio dei loro avversari, i giuristi puri. Infatti, per Stutz si trattava di evitare ogni mescolanza del diritto con la storia. Egli voleva purificare il diritto da ogni contaminazione contingente o, come egli scriverà più tardi, trattare i dati storici storicamente e quelli giuridici giuridicamente. Si capisce che lo scopo ultimo era rendere un servizio alla scuola dogmatica e presentare il diritto in modo puramente formale. Questa *ipoteca positivistica* ha fatto il gioco dei dogmatici e dei formalisti che ritengono possibile scorporare diritto e storia e, più in generale, scienza e storia. Col risultato, come dirò, di stravolgere le basi dell'epistemologia giuridica⁴.

² Per la giustificazione di queste affermazioni si veda C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, 2 voll., Milano 2008.

³ U. STUTZ, *Die Kirchliche Rechtsgeschichte*, Stuttgart 1905.

⁴ Rinvio al mio saggio «Problems of Methodology in Canon Law in the 20th Century», in M. FAGGIOLI – A. MELLONI, ed., *Religious Studies in the 20th Century. A Survey on Disciplines, Cultures and Questions. International Colloquium Assisi 2003*, Berlin 2006, 121-134.

L'effetto di più ampio raggio causato dai due fenomeni concomitanti della codificazione canonica e dell'influenza del positivismo giuridico (una sorta di «combinato disposto») è stata l'alterazione della *metodologia delle scienze teologiche*, ossia del rapporto tra le singole discipline e il tutto nonché del rapporto produttivo di conoscenza che ne deriva⁵.

1.3 *L'antigiuridicismo del post-concilio*

Questa situazione disarmonica della scienza teologica si è purtroppo aggravata nel recente periodo post-conciliare, quando il fenomeno dell'*antigiuridicismo* ha finito per squalificare, presso la maggior parte degli studiosi e anche in una parte dell'opinione pubblica nella Chiesa, sia il diritto canonico che la storia del diritto canonico in una comune ottica anti-istituzionale. Si è diffusa nuovamente l'idea, già avanzata da Sohm alla fine dell'Ottocento⁶, che il diritto canonico sia stato lo strumento principale per attuare l'adeguamento della Chiesa «primitiva» alla Chiesa «costantiniana» sulla base del pregiudizio ideologico che identifica il diritto col potere.

⁵ Compito dell'enciclopedia scientifica teologica è, per riprendere le parole di Krieg, lo «sguardo complessivo nella connessione intima e nell'organizzazione dei singoli rami teologici» con il vantaggio di «procurare una profonda intelligenza dell'idea fondamentale e delle singole parti». C. KRIEG, *Enciclopedia scientifica e metodologia de le scienze teologiche*, trad. it., Roma 1913, XV. Utile punto di partenza resta la visione sistematica di B.J.F. LONERGAN, *Il metodo in teologia*, trad. it., Brescia 1975.

⁶ R. SOHM, *Kirchenrecht*, I, Berlin 1892. Sarebbe troppo lungo indicare le repliche a Sohm da parte di autori protestanti (da Harnack a Käsemann) e cattolici (da Fournier a Sebott passando per Barion e Mörsdorf).

2. Le contraddizioni del momento presente

Se gettiamo uno sguardo sul presente della nostra disciplina dobbiamo constatare una condizione per certi versi contraddittoria, a seconda che vediamo le cose dal di dentro o dal di fuori delle scienze sacre.

2.1 *Scienze teologiche*

Nel *contesto delle scienze teologiche* osserviamo una prolungata crisi della storia del diritto canonico, i cui caratteri potrebbero essere così indicati, anche se in modo schematico:

a) sostanziale indifferenza dei canonisti verso la storia: essi ritengono, generalmente parlando, che questo tipo di ricerche sia un completamento o un abbellimento dell'esegesi letterale del Codice, vero asse portante del loro lavoro. Da qui una *considerazione strumentale* della storia, inutile dal punto di vista della soluzione dei problemi ma utile per confermare la continuità della tradizione o rafforzare l'interpretazione dottrinale che viene proposta;

b) svalutazione dei teologi e degli storici della Chiesa: in genere i primi uniscono strettamente nel giudizio negativo storia del diritto canonico e canonistica, i secondi ritengono *superflua e insignificante* la storia del diritto canonico. Per molti di loro, infatti, vale l'equazione (di origine prima umanistico-gallicana e poi illuministico-liberale): istituzioni canoniche = storia dell'assolutismo papale, essendo considerata dimensione autentica della fede la prospettiva spirituale o individuale o, negli ultimi decenni, quella latamente sociale, secondo le varie forme di impegno clericale e/o laicale nelle società contemporanee;

c) squilibrio storiografico interno alla disciplina: ancora oggi vige un favore degli studiosi per l'età classica e post-classica e una sorta di preconcetto nei riguardi dell'epoca moderna del diritto canonico. Ancora più radicato sembra, poi, l'isolamento degli studiosi dell'età antica da quelli del-

l'età medievale e moderna. Ciascuna categoria si sente partecipe e solidale con i cultori della propria epoca anziché con quelli della propria disciplina.

Possiamo provare a immaginare i danni che derivano da questi aspetti, oltre che per la disciplina, per l'insieme delle scienze ecclesiastiche. Mi limito a indicarli sommariamente:

a') perdita del senso della continuità storica: sul piano epistemologico sappiamo che il presente non è separabile dal passato né è indifferente per il futuro. La conoscenza è sempre una fusione di orizzonti (Hans Georg Gadamer) in cui *memoria*, *tradizione* e *progetto* si connettono strettamente: la memoria come recupero del passato col filtro dei problemi del presente, la tradizione come patrimonio irrinunciabile dell'esperienza del passato, il progetto come costruzione del futuro sulla base dei mezzi, della dotazione culturale e dei metodi del passato e del presente (Paul Ricoeur). Questo profilo è particolarmente valido e assume una rilevanza teologica specifica, direi quasi inconfondibile, nella chiesa cattolica romana intesa come *complexio oppositorum* (Carl Schmitt). L'assenza di memoria si traduce sempre nel rifiuto della tradizione e nella rottura della continuità storica: basti pensare alle vicende del patrimonio dogmatico, liturgico e disciplinare. Tanti problemi attuali sull'«ermeneutica della continuità» hanno la loro radice in un'impostazione teologica e canonistica inadeguata. Si pensi all'utilità delle analisi della ricezione canonica dei decreti conciliari nel primo millennio o alla complessità dell'interpretazione normativa e ai tempi lunghi dell'applicazione dei decreti tridentini di riforma;

b') accentuazione del divario tra storia e diritto vigente: questa frattura è particolarmente grave e dolorosa per i canonisti. Come ho accennato, è la conseguenza ultima dell'*imitazione* del positivismo e del dogmatismo giuridico dominanti alla fine dell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Anche i canonisti sono stati e in parte sono tuttora vittima, al pari dei civilisti, e lo dico con le parole

di uno dei loro eminenti rappresentanti, di «una sorta di primitiva ingenuità, quasi che i singoli problemi, suscitati da una od altra legge, nulla abbiano dietro di sé, e sorgano così, per arbitrio del volere o casualità di circostanze»⁷.

Ancor più grave è poi la *perdita della specificità* del diritto canonico rispetto agli altri ordinamenti. Non bisogna dimenticare che, nonostante i ripetuti episodi di *imitatio Ecclesiae* da parte dello Stato e di *imitatio imperii* da parte della Chiesa, quest'ultima resta per definizione, natura e essenza differente da qualsiasi istituzione. Di conseguenza, ogni riforma del diritto canonico deve provenire dall'interno ed essere coerente con i postulati e con l'esperienza giuridica della Chiesa. Penso all'inadeguatezza delle tematiche dei «diritti fondamentali» dei fedeli, della «democrazia» e del «potere» nella Chiesa o di quelle relative al «diritto amministrativo canonico» impostate sulla falsariga del modello statale invece che nell'ottica specifica e secondo le categorie del diritto canonico. In questi casi la comprensione della *ratio canonica* e la ricostruzione della storia del diritto possono offrire preziose rettifiche di metodo, senza rinunciare all'avanzamento delle metodologie ermeneutiche e all'adeguamento della strumentazione giuridica;

c') (come ultimo effetto controproducente, segnale) l'alterazione dello *statuto della teologia*⁸. Dai tempi del Vaticano II in poi, la scissione intervenuta tra teologi e canonisti si è dimostrata deleteria sul piano della teoria e

⁷ N. IRTI, «Del ritorno ai classici (e del negozio giuridico nel pensiero di Vittorio Scialoja)», *Rivista di diritto civile* 57 (2011) 426. Sul-l'inseparabilità di diritto (canonico) e storia, cf. P. GROSSI, «Storicità del Diritto», *Apollinaris* 89 (2006) 105-116.

⁸ Un modello rigoroso di teologia esige, se vuole essere un sistema coerente, che una stessa verità dogmatica venga sviluppata e applicata su differenti piani: liturgico, sacramentale, morale, canonistico, pastorale, ecc. Ognuno di questi piani si regge sulla validità delle corrispondenze, si direbbe sul nesso ontologico che tiene unito il tutto.

della prassi ecclesiastica: ha avuto ripercussioni molteplici sulla ricerca teologica e sulla pastorale dei fedeli. Dalla riduzione della «pastorale» al «diritto» del Codice del 1917 si è passati all'esatto reciproco della riduzione del «diritto» alla «pastorale» dopo il Codice del 1983. In realtà, il grande valore della teologia di un tempo consisteva proprio nel riuscire ad articolare una medesima regola, principio o dogma sui differenti piani, senza che essi si confondessero tra loro e si livellassero l'uno sull'altro. Questa semplificazione non giova a nessuno.

2.2 *Scienze storiche e sociali*

Assai diversa è la situazione odierna della nostra disciplina nel *contesto delle scienze storiche e sociali*, dove riscuote notevole attenzione e, si direbbe, quasi un crescente successo. Storici, giuristi, sociologi e politologi, specialmente d'ispirazione laica, quando intendono ricostruire alcuni concetti portanti della tradizione culturale dell'Occidente (siano essi quello di giuramento, di giustizia, di segreto, di governo, di economia, di amministrazione, di ufficio, di disciplina dell'anima e del corpo, ecc.) dedicano larga parte delle loro ricerche (quando non fissano l'attenzione esclusiva) sulla fondazione canonistica di quel concetto, sulle trasformazioni semantiche e istituzionali anche in senso secolarizzante che ha subito, sulla serie dei passaggi culturali con cui è pervenuto sino a noi.

Questa linea di pensiero — che ha i suoi principali ispiratori in Pierre Legendre⁹, Michel Foucault, Marcel Gauchet¹⁰ — tende a vedere nel diritto canonico una tappa essenziale del processo di formazione del canone culturale,

⁹ P. LEGENDRE, *Gli scomunicanti. Saggio sull'ordine dogmatico*, trad. it., Venezia 1976; ID., *Sur la question dogmatique en Occident*, Paris 1999.

¹⁰ M. GAUCHET, *Il disincanto del mondo. Una storia politica della religione*, trad. it., Torino 1992.

istituzionale e giuridico dell'Europa: si potrebbe dire che essa attua una «ri-lettura» degli istituti della Chiesa nella prospettiva di ricostruire l'*archeologia della civiltà occidentale* e di ripercorrerne le *metamorfosi* nel lungo e complesso passaggio dalla sfera del sacro alla sfera del mondo secolare.

La rilevanza di questo orientamento culturale e metodologico è testimoniata dalle notevoli ricostruzioni di storia e di storia dei concetti apparse negli ultimi anni in Italia. Intendo riferirmi rispettivamente alle opere sulla storia del giuramento, della giustizia, del rapporto tra furto e mercato di Paolo Prodi¹¹, e a quelle sui concetti di stato di eccezione, di economia, di povertà e di ufficio di Giorgio Agamben¹².

Le radici culturali di queste ipotesi interpretative di carattere generale vanno rintracciate in due ambiti: *giuridico e sociologico*. Negli anni Venti del '900 il dibattito su «Dio e Stato» tra due giuristi come Hans Kelsen e Carl Schmitt ha fatto emergere i legami strutturali tra diritto e teologia, tra costruzione dogmatica dello Stato e presupposti della dogmatica cristiana. Anche in ambito politologico si è accresciuta la rilevanza della storia del diritto canonico. Non senza paradosso sono stati demistificati i presupposti ideologici dell'assolutismo e del positivismo statale (E.-W. Böckenförde), ossia proprio quegli stessi principi che venivano invocati contro il diritto canonico per cercare di dimostrarne il carattere pseudo-giuridico e la sua pretesa dipendenza o soggezione al diritto dello Stato.

¹¹ P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992; ID., *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000; ID., *Settimo: non rubare*, Bologna 2009.

¹² G. AGAMBEN, *Il regno e la gloria. Per una genealogia teologica dell'economia e del governo*, Milano 2009; ID., *Altissima povertà. Regole monastiche e forma di vita*, Vicenza 2011; ID., *Opus Dei. Archeologia dell'ufficio*, Torino 2012.

Quasi contemporaneamente a Kelsen e a Schmitt, erano stati i sociologi Émile Durkheim e Max Weber a evidenziare, da un lato, i legami strutturali tra l'ambito delle norme di condotta e le rappresentazioni religiose; dall'altro, il processo di «disincantamento» dal sacro nella società occidentale e quello più specifico di «razionalizzazione» dei diritti sacri. In particolare, Weber aveva mostrato il ruolo trainante della scienza canonistica nell'evoluzione del diritto secolare perché aveva visto nel diritto canonico «una delle guide sulla via della razionalità» in Occidente.

2.3 *Storici dell'età moderna*

Per completare il quadro degli «usi alternativi» della storia del diritto canonico conviene, da ultimo, richiamare l'esperienza degli *storici dell'età moderna*. Mentre la considerazione delle istituzioni ecclesiastiche era data per scontata dai medievisti tedeschi e italiani — che si sono a lungo giovati delle piste di ricerca aperte da maestri come Gillmann, Kuttner, Le Bras¹³ —, una relativa indifferenza aveva contrassegnato, fino agli anni 1970, l'atteggiamento degli storici modernisti. L'importanza del diritto canonico era stata tenuta lontana dagli epigoni delle «Annales», che avevano lanciato con notevole successo l'*histoire de la mentalité* e poi l'*histoire sociale*.

Quando però si è cominciato a studiare gli aspetti materiali della società moderna, il funzionamento del sistema sociale, si è scoperto che la *rete istituzionale della Chiesa* ha rivestito un ruolo assolutamente centrale e che bisognava ricorrere al diritto canonico per comprendere l'organizzazione del territorio (strutture secolari e regolari), la dinamica economica e sociale (benefici e patrimoni

¹³ Per un raffronto tra queste diverse impostazioni, mi permetto di rinviare al mio saggio «Un'occasione perduta per i canonisti: la lezione metodologica di Gabriel Le Bras», in *Studi in onore di Piero Pellegrino*, ed. M.L. Tacelli – V. Turchi, I, Napoli 2009, 551-572.

sacri), i meccanismi di istruzione e di formazione dei ceti dirigenti (seminari vescovili, collegi e scuole degli ordini religiosi), la funzione delle associazioni laicali e religiose (confraternite, congreghe, ecc.) nel campo dell'assistenza, della beneficenza e della socializzazione, gli strumenti di controllo e di disciplinamento dei fedeli (sacramenti e pratiche religiose). Nel panorama storiografico è, insomma, emersa l'importanza degli «*scambi multilivello*» (materiale, culturale, simbolico) tra le articolate strutture della Chiesa e della società moderna nel suo complesso.

Nello stimolare le indagini su queste tematiche in Italia hanno esercitato una funzione propulsiva maestri come Gabriele De Rosa, Mario Rosa, Giuseppe Galasso. La loro prospettiva si sforzava di unire la storia sociale e la storia religiosa per favorire uno scambio di metodi e di risultati. Le visite pastorali, i sinodi diocesani e le «*relationes ad limina*» erano le fonti privilegiate.

Dagli anni 1980 si è cominciato ad approfondire in modo specifico alcuni istituti canonistici in relazione alla storia materiale e del disciplinamento: il beneficio ecclesiastico come crocevia della storia cetuale, economica, sociale (Gaetano Greco, Elena Brambilla); il matrimonio secondo la dottrina canonistica e la prassi dei tribunali ecclesiastici, con una particolare attenzione alla condizione della donna (gruppo di ricerca coordinato a Trento da Silvana Seidel Menchi); l'attività della Congregazione dell'Indice (Gigliola Fragnito); l'Inquisizione romana e locale, vista come struttura parallela e sovraordinata rispetto ai vescovi e alle diocesi, in grado di condizionare l'intera società e la stessa azione pastorale della Chiesa (Adriano Prosperi, ecc.¹⁴).

Questo risveglio d'interesse per le istituzioni e il diritto della Chiesa è senza dubbio un fatto positivo; tuttavia, nei

¹⁴ A. PROSPERI – V. LAVENIA, ed., *Dizionario storico dell'Inquisizione*, 3 voll., Pisa 2009.

lavori degli ultimi decenni, rivela anche difetti metodologici e, in alcuni casi, obiettivi propriamente ideologici. In modo più o meno evidente emerge la tendenza a dare una *visione strumentale e riduttiva* del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa. Si tendono a evidenziare, in modo quasi esclusivo, due dimensioni:

a) nel periodo proto-moderno il sistema di co-gestione del potere da parte della Chiesa e dello Stato, che si attua mediante una serie complessa di «scambi ineguali» (benefici, uffici, rendite, protezione, favori familiari, risorse dell'istruzione, gestione dell'assistenza e beneficenza, ecc.). Nella seconda metà del Settecento, con la diffusione delle idee giurisdizionaliste, dalla co-gestione si passa al conflitto delle competenze per l'affermazione della sovranità territoriale. Ma i grandi nodi delle riforme illuministe in Europa continuano a ruotare attorno alle istituzioni canoniche: la proprietà ecclesiastica («manomorta»), il controllo delle nomine agli uffici/benefici (giuspatronati), la nazionalizzazione dei beni dei monasteri e conventi (soppressioni religiose) e la riconversione in senso utilitaristico degli ordini religiosi;

b) la funzione di controllo pervasivo, di disciplinamento, di meccanismo repressivo esercitata dal diritto canonico sul piano individuale e sociale. Sembra che la storia della Chiesa sia la sintesi della negazione delle libertà della persona e della sua dignità, dell'intolleranza verso il «diverso» nelle differenti sfere sociali (sessualità, comportamenti, idee religiose e filosofiche, ecc.)¹⁵.

Da parte di alcuni storici ci si accosta all'istituzione ecclesiastica con presupposti volutamente estranei al «sistema canonico», dietro la duplice istanza di compren-

¹⁵ Emblematica la relazione di sintesi di Vincenzo Ferrone nel convegno *Chiesa cattolica e modernità. Atti del Convegno della Fondazione Michele Pellegrino, Università di Torino, 6 febbraio 2004*, ed. F. Bolgiani – V. Ferrone – F. Margiotta Broglio, Bologna 2004.

derne il linguaggio e le tecniche «in modo indipendente» dall'ottica dei teologi e dei canonisti, e di attuare «un tentativo di tradurli in termini laicizzati, neutralizzati e comparativi»¹⁶.

3. Le prospettive per il futuro

Cosa fare per migliorare la situazione presente della disciplina? Quali cambiamenti introdurre per colmare le lacune più evidenti e superare le reciproche incomprensioni tra storici del diritto canonico, canonisti, giuristi, storici della società?

Sotto il profilo metodologico ritengo necessari alcuni interventi correttivi:

1) allargare la *dimensione culturale* della storia del diritto canonico: ciò significa togliere la disciplina dall'isolamento in cui si è venuta progressivamente a trovare, essendosi confinata in un territorio molto circoscritto, non solo interno alle scienze sacre ma separato dallo stesso dibattito intorno all'ecclesiologia. In primo luogo non credo sia possibile studiare la storia del diritto canonico senza fare riferimento alla *concezione teologica della Chiesa* di una determinata epoca. C'è una correlazione stretta tra le due realtà, anche se esse non procedono in modo del tutto sincronico. Sarebbe però sbagliato limitarsi a questo, perché la storia del diritto canonico non si comprende al di fuori del *quadro storico generale*: diritto secolare, cultura filosofica e teologica, strutture politiche, sociali e economiche. Da questo punto di vista la storia del diritto canonico si presenta come un'indagine sui *processi di acculturazione e di inculturazione* della disciplina della Chiesa, dalla formazione delle fonti alla costituzione degli istituti, dalla rete delle istituzioni alle costruzioni della

¹⁶ E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, Bologna 2000, 13.

scienza canonistica. Concepita in questi termini, la storia del diritto canonico finisce per diventare un «crocevia» di prospettive in cui tutti gli studiosi si ritrovano, pur conservando i loro peculiari interessi culturali;

2. mantenere vivo il *dialogo con i problemi del presente*: secondo la nota formula di Marrou, la storia è il rapporto del presente col passato. Anche gli studiosi di storia del diritto canonico non possono non essere sollecitati dagli interrogativi posti dalla società e dagli uomini di oggi. Il vero storico non può restare confinato nell'erudizione, anche se l'erudizione è la base del lavoro scientifico; deve piuttosto rendere *problematica* la sua indagine. Più che cercare documenti e ricostruire fatti, deve individuare gli interrogativi, le domande complesse del passato e mostrare come il diritto della Chiesa ha cercato di rispondervi. In questa prospettiva la storia del diritto canonico è una «gloria remota», un tesoro nascosto contenente una ricchezza inestimabile di esperienze, di insegnamenti, di metodi, di vie di soluzione per i problemi della Chiesa, del diritto e delle società;

3. pensare al diritto canonico in un'*ottica comparativa* con le scienze giuridiche e sociali. La rilevanza scientifica dell'ordinamento canonico è stata sottolineata dai comparatisti René David¹⁷ e Harold J. Berman¹⁸. Tanto per fare un esempio, lo sforzo di armonizzazione delle norme del primo millennio compiuto da Graziano o la lunga preparazione del processo di codificazione del 1917 possono essere riletti in rapporto ai problemi attuali della integrazione giuridica europea o, più in generale, della globalizzazione giuridica;

¹⁷ R. DAVID, «La place du droit canonique dans les études de droit comparé», in *Actes du Congrès de droit canonique. Cinquantenaire de la Faculté de droit canonique*, Paris 1950, 229-238.

¹⁸ H.J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione*, trad. it., 2 voll., Bologna 1998-2010.

4. contrastare scientificamente la tendenza a presentare la storia delle istituzioni ecclesiastiche in modo unilaterale sia in ambito cattolico (dove resta un sottofondo di antiigiuridicità come residuo di un malinteso spiritualismo o teologismo) sia in ambito laico (dove talvolta riaffiorano tendenze neoilluministiche).

CARLO FANTAPPIÈ